



Disciplinare:

SDEMANIALIZZAZIONE E

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AL PATRIMONIO E AL DEMANIO REGIONALE

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) per *Ufficio del Demanio* l'ufficio regionale con competenze nella gestione dei beni regionali demaniali (attualmente: Unità Operativa Semplice – UOS 203.01.01 Demanio regionale);
 - b) per *Ufficio del Patrimonio* l'ufficio regionale con competenze nella gestione dei beni regionali patrimoniali (attualmente: Unità Operativa Semplice – UOS 203.01.02 Patrimonio regionale, Ufficio tecnico);
 - c) per *Ufficio del Demanio e Patrimonio* l'ufficio regionale con competenze nella gestione dei beni regionali demaniali e patrimoniali e nel coordinamento dell'Ufficio del Demanio e dell'Ufficio del Patrimonio (attualmente: Settore 203.01.00 Demanio e Patrimonio, Ufficio tecnico);
 - d) per *LR.38/93* la legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 e ss.mm.ii.
2. Il presente disciplinare si applica, per i beni immobili regionali rientranti nella competenza dell'Ufficio del Demanio e Patrimonio, nei seguenti casi:
 - a) quando occorre sdemanializzare un bene demaniale;
 - b) quando per un bene si è già provveduto alla sdemanializzazione ma non è ancora avvenuta la riconsegna all'Ufficio del Patrimonio, ai sensi dell'art. 3;
 - c) quando per un bene patrimoniale è venuto meno il titolo giuridico in forza del quale era stato precedentemente affidato a terzi ma non è ancora avvenuta la riconsegna all'Ufficio del Patrimonio, ai sensi dell'art. 3;
 - d) quando un bene patrimoniale o demaniale è pervenuto a qualsiasi titolo ma non è ancora avvenuta la consegna, da effettuarsi, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 3, rispettivamente all'Ufficio del Patrimonio o all'Ufficio del Demanio.

Art. 2 - Sdemanializzazione

1. Nei casi di cui all'art.2, co.2, della LR.38/93, con decreto del dirigente l'Ufficio del Demanio dichiara, a iniziativa d'ufficio o a seguito di istanza del concessionario, la sdemanializzazione ai sensi dell'art.829 del Codice Civile.
2. Con la sdemanializzazione cessano, di diritto, la concessione ed ogni subconcessione o contratto con terzi eventualmente posto in essere dal concessionario.
3. Ai fini della procedibilità dell'istanza, il concessionario del bene da sdemanializzare deve impegnarsi a riconsegnare il bene, entro 30 giorni dalla sdemanializzazione, come previsto all'art. 3.
4. Fino alla riconsegna del bene il concessionario cessato, in quanto detentore, ne resta responsabile civilmente e penalmente.

Art. 3 - Consegna del bene

1. La riconsegna dei beni di cui all'art.1, co.2, lettere a), b), c), si attua a seguito di sopralluogo finalizzato a verificare le condizioni di fatto in cui il bene versa.
2. Preliminarmente al sopralluogo l'affidatario, ovvero il detentore del bene:
 - a) scioglie ogni rapporto eventualmente intervenuto con terzi subconcessionari o subaffidatari a qualunque titolo;
 - b) effettua gli interventi anche manutentivi necessari per ristabilire l'integrità e funzionalità del bene e per garantirne la protezione nei riguardi di terzi;
 - c) fornisce, all'Ufficio del Patrimonio, le indicazioni necessarie per l'inserimento del bene nell'inventario dei beni patrimoniali, di cui all'art.3, co.4, della LR.38/93.
3. Per i beni patrimoniali, al sopralluogo partecipano, oltre all'affidatario e al detentore (se diverso dall'affidatario), almeno due rappresentanti dell'Ufficio del Patrimonio; nel caso di beni sdemanializzati partecipano anche almeno due rappresentanti dell'Ufficio del Demanio.
4. Le risultanze del sopralluogo sono dettagliatamente esplicitate in un processo verbale di sopralluogo sottoscritto da tutti i partecipanti.
5. L'affidatario resta unico responsabile di ogni conseguenza derivante dai rapporti intervenuti con terzi o subaffidatari o dagli interventi eseguiti o da eseguire ai sensi del comma 2, lettera a).
6. La consegna dei beni patrimoniali o demaniali di cui all'art.1, co.2, lettera d) avviene, salvo opposte ragioni di urgenza, dopo l'acquisizione degli stessi al patrimonio o al demanio regionale.

Art. 4 - Acquisizione del bene al patrimonio o al demanio

1. A seguito della riconsegna dei beni di cui all'art.1, co.2, lettere a), b), c), con decreto del dirigente l'Ufficio del Patrimonio, se ciò non è stato già fatto e se nulla osta, ne perfeziona l'acquisizione al patrimonio regionale:
 - a) assegnando ai beni la categoria di classificazione patrimoniale indisponibile o disponibile, ai sensi dell'art.2, comma 1, della LR.38/93;
 - b) disponendone l'iscrizione nell'inventario ai sensi dell'art.3 della LR.38/93.
2. Fino all'acquisizione del bene al patrimonio, il detentore ne resta responsabile civilmente e penalmente.
3. Per i beni patrimoniali di cui all'art.1, co.2, lettera d), con decreto del dirigente l'Ufficio del Patrimonio ne dispone l'acquisizione al patrimonio regionale come indicato alle lettere a) e b) del comma 1.
4. Per i beni demaniali di cui all'art.1, co.2, lettera d), con decreto del dirigente l'Ufficio del Demanio ne dispone l'acquisizione al demanio regionale:
 - a) assegnando ai beni la categoria di classificazione demaniale, ai sensi dell'art.2, comma 1, della LR.38/93;
 - b) disponendone l'iscrizione nell'inventario ai sensi dell'art.3 della LR.38/93.